



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DONNA-UOMO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09 settembre 2009

ART. 1

Istituzione e finalità

- 1) In attuazione del principio di parità sancito dall'art 3. e dall'art. 51 della Costituzione Italiana, delle norme del Codice delle Pari Opportunità tra Donna e Uomo, D. Lgs. 11 aprile 2006, n.198, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 23/2/1987 n. 14 ed in attuazione delle finalità dello Statuto Comunale (art.5, lettera e), è istituita la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo (CPO) con il compito di attuare misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

ART. 2

Sede

- 2) La Commissione ha sede presso il Comune di Giffoni Valle Piana, alla Via Vignadonica, n°19.

ART. 3

Funzione

- 1) La commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia ed opera per uno stretto rapporto con la realtà, le esperienze femminili, le donne elette e le istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione. Essa è organismo permanente, consultivo, propositivo e di controllo. Svolge il ruolo di supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra donna e uomo deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Comunali; tende all'affermazione dei principi dell'integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche amministrative e dell'acquisizione di potere e responsabilità da parte delle donne.
- 2) Costituiscono linee guida dell'attività della Commissione sia la normativa nazionale vigente, sia quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne (Pechino, 1995 e successivi aggiornamenti), attuando in particolare gli obiettivi di:
 - a) valorizzazione del punto di vista femminile, porre al centro della politica la soggettività femminile ("mainstreaming");
 - b) dare poteri e responsabilità alle donne, potenziare le soggettività femminili ("empowerment");

- c) scambio di buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro ("networking").

ART. 4

Competenze

- 1) La Commissione si attua, in collegamento con il Ministero la Commissione per le Pari Opportunità e con la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità fra donna e uomo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'analoga Commissione Provinciale, Regionale e con altri organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale, provinciale e territoriale, nonché con gruppi ed organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità per favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali del Comune e la società civile femminile.
- 2) La Commissione, in particolare, persegue gli obiettivi di:
 - a) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio giffonese, diffondendone i dati risultati;
 - b) valutazione dello stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - c) favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento di organismi ed Enti Pubblici (Enti locali, Asl, Scuole, Associazioni, Etc.) e proporre alla Giunta ed al Consiglio Comunale apposite relazioni sulla condizione femminile, preliminarmente alla stesura del programma annuale dell'Amministrazione;
 - d) esprimere pareri (non vincolanti) sugli atti amministrativi concernenti argomenti che ritiene di propria competenza;
 - e) presentare proposte per l'adeguamento delle politiche e delle normative attuate dalla Provincia alla Commissione Provinciale per le Pari Opportunità;
 - f) partecipare ai procedimenti amministrativi concernenti gli atti o i regolamenti amministrativi di propria competenza.
 - g) promuovere iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;

- h) raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli, assicurando agli stessi un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
 - i) operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
 - j) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della pubblica Amministrazione;
 - k) promuovere un' adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune;
 - l) favorire la creazione di sinergie e reti fra realtà e luoghi femminili.
- 3) La Commissione Pari Opportunità esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili del Comune e delle donne elette nelle Istituzioni.

ART. 5

Rapporti di collaborazione

- 1) La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale; in particolare, con la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità e l'Assessore o la Consigliera di Parità della Provincia.
- 2) Una delegata della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità fa parte della Commissione come membro di diritto ai sensi del successivo art. 7 co. 3

ART. 6

Programmazione e relazione attività

- a) La Commissione predispose una relazione annuale sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni anno entro il 31 dicembre al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
- b) Il Presidente del Consiglio cura la trasmissione della relazione ai Consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Comunale.

ART. 7

Composizione e durata

- 1) La Commissione è composta da un numero di membri non superiore a dieci, nominati dalla Giunta Comunale scegliendo da un elenco di candidati formato con i seguenti criteri:
 - a) le associazioni, gruppi, organizzazioni professionali, culturali, del volontariato, operanti nel territorio comunale, possono segnalare non

- più di 3 candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, politico, sociologico, psico-pedagogico, storico, artistico, della formazione, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle comunicazioni e ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione;
- b) due membri individuati tra le componenti della CPO uscente, quali rappresentanti di diritto della nuova Commissione, al fine di garantire alla stessa un'adeguata continuità di lavoro;
 - c) i soggetti di cui alla lettera a) debbono svolgere la loro attività in maniera continuativa, essere dotati di uno Statuto che preveda forme partecipative e gestionali democratiche, non avere fini di lucro; lo Statuto deve essere prodotto in copia unitamente alle candidature;
 - d) i soggetti di cui alle precedenti lettere vengono invitati con bando pubblico, a far pervenire le candidature entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando;
 - e) le candidature debbono essere corredate da un curriculum, dal quale risultino le competenze e i titoli scientifici e professionali posseduti.
- 2) Sono membri di diritto della Commissione le Consigliere elette nel Consiglio Comunale.
 - 3) Fanno parte della Commissione, in qualità di invitati permanenti, senza diritto di voto il Sindaco e l'Assessore/Consigliere delegato alle Pari Opportunità.
 - 4) Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno 2/3 di donne.
 - 5) L'Ufficio del Segretario Generale del Comune istruisce la procedura per la nomina delle componenti entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
 - 6) Per eventuali sostituzioni si provvede, nell'ambito dell'elenco istituito dalla Giunta Comunale, secondo i criteri e le modalità previste dal presente articolo.

ART. 8

Insedimento e durata

- 1) In ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale , il Sindaco convoca la prima riunione della Commissione entro 15 giorni dalla nomina provvedendo a convocare anche tutti gli altri membri di diritto e invitati permanenti.
- 2) La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale con proroga delle funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

- 3) L'attività della Commissione è sospesa nei periodi di sospensione dell'attività del Consiglio Comunale e nei periodi in cui l'attività del Consiglio Comunale è limitata ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgst. 267/2000.

ART. 9

Elezioni, attribuzioni, durata in carica e compiti del Presidente e del Vicepresidente

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vicepresidente.
2. Nella prima seduta dopo la nomina da parte della Giunta Comunale, la Commissione è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano di età. Funge da segretario il componente più giovane di età. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, la Commissione procede alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene con votazione separata e a scrutinio segreto. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta: risulta eletto chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti la Commissione. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto Commissario chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Salvo il caso di dimissioni, l'Ufficio di Presidenza ha la stessa durata della Commissione. L'Ufficio di Presidenza, al termine del mandato, resta in carica fino alla elezione della nuova Commissione Comunale.
5. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede coordinandone l'attività. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento. Il Presidente può designare anche singole componenti della Commissione a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni.
6. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali come previsto per legge;
 - b) cura l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione;
 - c) assicura i rapporti con gli organi della Regione e della Provincia, con enti ed associazioni esterne e con la Commissione Provinciale per le P.O.;
 - d) coordina l'attività dei gruppi di lavoro;
 - e) può convocare la Commissione ad horas per gravi motivi.

ART. 10

Funzionamento della Commissione

- 1) La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qual volta il Presidente o un quinto delle componenti lo richiedano.

- 2) Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 delle componenti, queste devono presentare richiesta scritta al Presidente, che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
- 3) La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.
- 4) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo delle componenti della commissione; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
- 5) Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
- 6) La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione.
- 7) Delle sedute della Commissione va redatto un sommario verbale che è tenuto a disposizione di ciascun componente presso l'ufficio della stessa. La verbalizzazione deve riportare le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte. I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella riunione successiva. Copia del verbale deve essere depositata agli atti per la consultazione da parte dei componenti.

ART. 11

Decisioni della Commissione

- 1) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione vota le proprie decisioni con voto palese. Sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone.
- 2) L'assunzione da parte del Consiglio e della Giunta Comunale di detti atti in difformità dal parere reso dalla Commissione comporta l'obbligo della motivazione.

ART. 12

Partecipazioni

- 1) Le riunioni della Commissione sono pubbliche. Il pubblico presente alle riunioni non può intervenire nel dibattito od assumere atteggiamenti che impediscano un regolare svolgimento dei lavori. Il Presidente ha facoltà di allontanare dalla sala le persone coinvolte e/o, in casi più gravi, di sospendere i lavori della Commissione.

ART. 13

Oggetto degli interventi

- 1) I componenti la Commissione hanno facoltà di intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, per non più di cinque minuti. Altri argomenti possono essere presentati e discussi solo se comunicati all'inizio della riunione.

ART. 14

Attività del Presidente

- 1) Il Presidente ha facoltà di partecipare ad iniziative, anche fuori sede, inerenti le materie di competenza della Commissione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare altro componente la Commissione.

ART. 15

Dimissioni, decadenza, cessazione

- 1) Ciascun/a componente della Commissione Pari Opportunità cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza;
 - c) cessazione.
- 2) Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dalla Commissione nella prima seduta successiva alla data di inoltro.
- 3) La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco di un anno solare. Nei casi sopra indicati la Commissione inoltrerà la deliberazione al Giunta Comunale che provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria prevista all'art. 7, comma
- 4) Per cessazione deve intendersi la fine del mandato della Commissione ai sensi dell'art. 8 co 2 precedente.

ART. 16

Struttura

- 1) La Commissione Pari Opportunità, nel suo funzionamento è supportata dal personale in servizio presso l'Ufficio di Segreteria Generale.
- 2) La partecipazione ai lavori della Commissione, sia da parte dei componenti, sia da parte del personale comunale addetto, è gratuita.